



*Ministero della cultura*

UFFICIO LEGISLATIVO

Al Segretario generale

A tutti i Direttori generali

*e, p.c.* Al Capo di Gabinetto

**Oggetto:** Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2024, n. 57, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2024 – Chiarimenti e istruzioni operative.

Stante l'avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 3 maggio 2024, n. 102, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*", si forniscono le seguenti indicazioni in ordine al regime transitorio applicabile, a far data dal 18 maggio p.v. (data di entrata in vigore del nuovo assetto organizzativo), alle ipotesi di seguito elencate.

### **1. Premessa.**

Come noto, il regolamento *de quo* è adottato in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, che ha rimodulato le competenze del Ministero stabilite all'articolo 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e modificato la sua struttura organizzativa, prevedendo, per renderla più adeguata ai compiti istituzionali perseguiti, il passaggio dal modello organizzativo del segretariato generale al modello organizzativo dipartimentale.

Tale scelta è volta a migliorare l'esercizio delle funzioni del Ministero e a renderne più agevole l'esercizio, portando, tra l'altro, al rafforzamento delle funzioni di tutela ad esso affidate e al contestuale rilancio delle funzioni di valorizzazione, anche economica, del patrimonio culturale. Per tale motivo, la riorganizzazione del Ministero della cultura investe necessariamente sia l'organizzazione ministeriale centrale e periferica che quella degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, le cui funzioni di coordinamento vengono adeguate alla nuova struttura ministeriale.

### **2. Disciplina transitoria applicabile all'incarico di Segretario generale e agli incarichi dirigenziali generali e non generali.**

L'entrata in vigore del nuovo modello organizzativo dipartimentale, prevista per il 18 maggio p.v., comporta l'esigenza di chiarire la disciplina transitoria applicabile all'incarico di Segretario generale e agli incarichi dirigenziali generali e non generali attualmente in essere, al

fine di prevenire eventuali disfunzioni dell'apparato amministrativo. A tal riguardo, in particolare, si osserva che:

- **all'incarico di Segretario generale e agli incarichi dirigenziali di livello generale** in corso, si applica il regime transitorio dettato dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 105 del 2023, ai sensi del quale *“gli incarichi dirigenziali generali ... decadono con il perfezionamento delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”*. Nelle more dell'attuazione della riforma organizzativa, pertanto, la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa sono assicurati dalla suindicata disciplina generale, richiamata anche all'articolo 41, comma 2, del d.P.C.M. n. 57 del 2024;
- agli **incarichi dirigenziali di livello non generale** attualmente vigenti, si applica lo specifico regime transitorio previsto dall'articolo 41, comma 3, del d.P.C.M. n. 57 del 2024, il quale dispone che, nelle more dell'adozione dei decreti ministeriali attuativi del nuovo assetto organizzativo e della definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia, *“continuano ad operare i preesistenti uffici di livello dirigenziale non generale e ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici”*.

### **3. Commissioni regionali per il patrimonio culturale e regime transitorio applicabile al procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale archivistico e librario.**

Con l'entrata in vigore del nuovo assetto organizzativo, inoltre, la competenza inerente al procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale del patrimonio archivistico e librario viene ricondotta alle generali attribuzioni delle Commissioni regionali per il patrimonio culturale (Co.Re.Pa.Cu.).

Il d.P.C.M. n. 57 del 2014, infatti, se all'articolo 21, comma 3, lett. b) attribuisce alle Co.Re.Pa.Cu. il compito di dichiarare *“su proposta delle competenti Soprintendenze di settore, l'interesse culturale delle cose, a chiunque appartenenti, ai sensi dell'articolo 13 del Codice”*, analogamente a quanto già previsto dall'articolo 47, comma 2, lett. b), del d.P.C.M. n. 169 del 2019, non riproduce, tuttavia, la disposizione derogatoria di cui all'articolo 44, comma 2, lett. a), di quest'ultimo, che conferisce alle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche il compito di accertare e dichiarare l'eccezionale interesse del patrimonio archivistico e librario.

Tanto premesso, al fine di evitare stasi procedurali o problematiche applicative dovute alla rinnovata ripartizione delle competenze, si precisa che, come stabilito dall'articolo 41, comma 7, del d.P.C.M. n. 57 del 2024, dall'entrata in vigore del nuovo Regolamento e fino all'adozione dei corrispondenti decreti attuativi *“continuano ad operare le Commissioni regionali per il patrimonio culturale di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169”*. Inoltre, ai sensi dell'articolo 41, comma 3, del medesimo d.P.C.M., nelle more dell'adozione dei decreti ministeriali attuativi del nuovo assetto organizzativo e della definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia, *“continuano ad operare i preesistenti uffici di livello dirigenziale non generale e ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici”*, con conseguente

conservazione *pro tempore*, in capo alle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche, del compito di cui all'articolo dall'articolo 44, comma 2, lett. b), del d.P.C.M. n. 169 del 2019. Tale ultima norma continua infatti ad applicarsi in forza dell'art. 41, comma 1, d.P.C.M. n. 57 del 2024, fino all'adozione dei corrispondenti decreti attuativi.

#### **4. Articolazione degli Istituti dotati di autonomia speciale del Ministero della cultura.**

Come noto, rispetto al modello organizzativo precedente, il d.P.C.M. n. 57 del 2024 delinea una diversa articolazione degli Istituti dotati di autonomia speciale di cui all'art. 24, comma 2, lettera b), demandando ad uno o più decreti ministeriali di natura non regolamentare l'organizzazione e il funzionamento dei medesimi, nonché la definizione dei relativi compiti e funzioni (v. artt. 24, comma 5, e 40, comma 2).

Dal momento che la nuova articolazione di tali Istituti implica rilevanti conseguenze sul piano organizzativo e di funzionamento dei medesimi, si precisa che l'assetto delineato dal d.lgs. n. 169 del 2019 continua ad operare fino all'adozione dei menzionati decreti attuativi della nuova organizzazione ministeriale, nelle more della quale "*ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici*", come espressamente previsto dall'articolo 41, comma 3, del d.P.C.M. n. 57 del 2024.

La permanenza dell'attuale articolazione degli Istituti *de quibus*, d'altronde, risponde anche all'esigenza di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni di vigilanza attribuite alle attuali Direzioni generali ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 3 febbraio 2022, n. 46, emanato in attuazione dell'articolo 33 del d.P.C.M. n. 169 del 2019.

Tanto osservato, si invitano il Segretario generale e i Direttori generali in indirizzo a diramare le presenti indicazioni operative.

IL CAPO DELL'UFFICIO  
*Cons. Donato LUCIANO*